invece trasportati senza ritardo in una fortezza od isola nel norte d'Italia, quale all'uopo il Governo designerà, e colà sieno giudicati e condannati secondo i loro delitti. »

Ora leggerò i vari emendamenti che vennero presentati.

Il deputato Ricciardi ha proposto:

« Soppressione degli articoli 6 e 7 del progetto di legge, soppressione pure dell'articolo 13.

« Art. 14. Dopo le parole: « di tutti gl'intervenuti,» si pongano queste: « e pubblicato per le stampe. »

« Art. 16. Invece delle parole: « colla fucilazione alle spalle, » si pongano queste: « colla deportazione in perpetuo. »

« Art. 17. Sarà riformato così:

« Gli altri colpevoli del reato di brigantaggio saranno puniti colla deportazione temporanea, da venire aggravata o diminuita secondo i casi. »

« Soppressione dell'articolo 20.

« Art. 21 e 22. Saranno sostituiti da un solo articolo così concepito:

« I casi tutti di brigantaggio saranno giudicati dai Consigli di guerra. »

« *Articolo addizionale.* — Ove fra sei mesi, da computarsi dal giorno della promulgazione della presente legge, il brigantaggio non sia stato spento, adottate saranno le disposizioni qui appresso:

« I contribuenti d'ogni mandamento saranno solidariamente responsabili nei danni tutti commessi dai briganti nella circoscrizione mandamentale, per modo che alla fine dell'anno sieno tenuti a rifarli in proporzione dei loro averi. » (*Mormorio*)

Do ora lettura degli emendamenti presentati dai deputati Ciccone, Castagnola e Massari.

« I. — Art. 5. All'articolo 5° della nuova Commissione si sostituisca l'articolo 5° della vecchia Commissione.

« II. — Art. 6, 7. Si sopprimano gli articoli 6° e 7° della nuova Commissione.

« III. — Art. 8. Al secondo paragrafo dell'articolo 8 della nuova Commissione si sostituisca il secondo paragrafo dell'articolo 6° della vecchia Commissione.

« IV. — Art. 11. Nell'articolo 11 al paragrafo *a* della nuova Commissione si sostituisca il corrispondente nell'articolo 9° della vecchia Commissione.

« V. — Art. 11. Si aggiunga in fine dell'articolo 11 della nuova Commissione il paragrafo *h* dell'articolo 9 della vecchia Commissione (*).

« VI. — L'articolo 22 della vecchia Commissione sia ristabilito.

« VII. — Agli articoli 21 e 22 della nuova Commissione sieno sostituiti gli articoli 23, 24 e 26 della vecchia Commissione.

« VIII. — Appena emanato il regio decreto di cui all'articolo 1°, tutti i reati di brigantaggio non ancora giudicati saranno devoluti ai tribunali militari.

« Ai reati commessi prima della pubblicazione della presente legge saranno applicate le pene, come sono minacciate nel tempo del commesso reato; ove la pena fosse più mite, si applicherà la nuova.

« Quando la legge cessi di aver vigore, gl'imputati non ancora giudicati dai tribunali militari verranno rimessi alle autorità giudiziarie competenti. »

Il deputato Bixio propone per emendamento alla proposta della Commissione nominata dagli uffizi la proposta della Commissione d'inchiesta. Propone inoltre quell'ordine del giorno che ha già prodotto in altra tornata, d'invitare cioè il Ministero ad interrompere le relazioni diplomatiche colla Francia, come quella che occupando la nostra capitale è causa principale del brigantaggio.

Tutti questi emendamenti saranno stampati e distribuiti.

Siccome l'ordine del giorno del deputato Avezzana contiene la questione pregiudiziale, così crederei che debba avere la precedenza. Do quindi la parola al deputato Avezzana per isvolgerlo.

CONFORTI, *relatore*. Domando la parola per una rettificazione.

PRESIDENTE. Parli.

CONFORTI, *relatore*. Debbo far osservare alla Camera che nella parte seconda dell'articolo 15 del progetto della Commissione, invece della parola *concertare*, trovasi scritto *concordare*.

Di più nella terza parte dell'articolo 15 del progetto della Commissione si dice:

« 3° Tutti coloro che scientemente e di libera volontà procureranno o somministreranno alla comitiva armata o agl'individui che la compongono, ed in ispecie agl'iscritti nelle liste dei briganti, danari, viveri, armi, munizioni od istrumenti di reati, ovvero avranno mantenuto con essi corrispondenza somministrando istruzioni e notizie, ovvero per qualunque altro fatto di cooperazione definita dagli articoli 102, 103, 104 e 105 del Codice penale, potranno essere ritenuti come *aggiunti* principali o complici dell'organizzazione o del mantenimento di una comitiva armata. »

Invece di *aggiunti* si deve leggere *agenti*.

PRESIDENTE. Verranno fatte queste correzioni.

Ha facoltà di parlare il deputato Avezzana.

AVEZZANA. Signori, persuaso di adempiere ad un imperioso dovere e di far cosa utile al paese, intendo riprodurre l'ordine del giorno già da me presentato nelle sedute segrete che intervennero sulla relazione della Commissione del brigantaggio. Se questo mio ordine del giorno verrà, come io mi lusingo, accettato, renderà inutile ogni ulteriore discussione sul progetto di legge del brigantaggio; progetto che io respingo con tutte le forze di una profonda convinzione, nemico come sono di ogni legge eccezionale. Troppo rigorose, troppo eccezionali, a parer mio, sono già le leggi che esistono e che si pongono in uso nelle infelici provincie meri-

(*) Questo emendamento perde la sua ragione di essere, quando venisse rigettato l'emendamento numero 2.